



Emissioni in atmosfera. Nuova autorizzazione in via generale per le attività c.d. in deroga.

Si comunica che con atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009 la Provincia di Brescia, Servizio Aria e Rumore, ha emanato la **nuova autorizzazione generale** alle emissioni in atmosfera per impianti ed attività in deroga, di cui all'art. 272 co. 2-3 D.lgs. 152/2006: essa entrerà **in vigore dalla data**

Con il recepimento di tale atto dirigenziale, effettuato sulla base delle linee definite dalla Regione, la Provincia di Brescia:

1) rinnova l'autorizzazione generale relativamente agli impianti ed alle attività "in deroga" individuate ai punti da n. 2 a n. 31 dell'elenco definito dalla Regione ex art. 272 co. 2 e 3 D. Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei relativi 30 specifici allegati tecnici.;

2) adotta l'autorizzazione generale relativa agli impianti ed alle attività "in deroga" elencate ai punti 32, 33, 34 e 35 dell'elenco definito dalla Regione ex art. 272 co. 2 e 3 D. Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati tecnici specifici n. 32, 33, 34, 35.

Si precisa che il provvedimento provinciale sopra citato è destinato ad avere diretti e rilevanti effetti nei confronti dei seguenti soggetti:

1- i gestori che hanno già presentato domanda di adesione all'autorizzazione generale (dunque **già autorizzati**) e che intendono continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività, i quali **dovranno entro 60 giorni dall'entrata in vigore (dunque entro il 27/11/2009) presentare nuova domanda di adesione all'autorizzazione generale** (eventualmente corredata da un progetto di adeguamento che dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di presentazione della domanda) nel caso in cui l'impianto e/o l'attività continui a rientrare nell'elenco delle attività c.d. in deroga **o domanda di autorizzazione in via ordinaria** nel caso contrario;

2- i gestori che intendono installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività in deroga;

3- i gestori che intendono trasferire da un luogo ad un altro l'impianto o un'attività in deroga esistente, già autorizzato/a in via generale;

4- i gestori che a seguito di un aumento della produzione non rientrano più tra le attività ad inquinamento c.d. scarsamente rilevante (art. 272 co. 1) ma rientrano nelle attività soggette all'autorizzazione generale (art. 272 co. 2);

5- i gestori che, in virtù dell'inserimento, nell'elenco delle attività, di quelle descritte nell'**allegato tecnico n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/ asportazione di materiale effettuata su metalli e/o leghe non metalliche)** e in virtù, in particolare, delle condizioni ivi previste con riguardo ai quantitativi di materiali utilizzati e alle tipologie di lavorazioni effettuate, **si trovano a passare da attività scarsamente rilevante (art. 272 co. 1) ad attività soggette**

all'autorizzazione generale (art. 272 co. 2) o in taluni casi ad attività soggette ad autorizzazione ordinaria (art. 269);

6- i gestori che, in possesso di autorizzazione ordinaria, rientrano per caratteristiche di impianto e attività nelle attività soggette all'autorizzazione generale i quali hanno **facoltà**, qualora lo vogliano, di passare all'adesione all'autorizzazione in via generale.

Si ricorda che AQM è in grado di assistere le imprese per l'adeguamento all'atto dirigenziale, oltre che offrire misure delle emissioni in atmosfera, oltre ad analisi chimiche di acque, rifiuti, terreni e indagini ambientali in genere, come meglio illustrato nell'allegato